



01820/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 14/10/2015 - CC

Cau. 1820

R.G.N. 21853/2014

Rep.

CV + CP

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21853-2014 proposto da:

(omissis) , (omissis) ,

(omissis) , in proprio e quali eredi del Sig. (omissis) ,

elettivamente domiciliati in (omissis) ,

presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

- controricorrente -

nonché contro

(omissis) SPA, a mezzo della propria mandataria e
rappresentante (omissis) SCPA, in
persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato
(omissis), che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

(omissis), (omissis),
(omissis), (omissis),
(omissis), (omissis), (omissis)
(omissis), (omissis), INAIL -ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO (omissis) ;

- intimati -

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 6007/2013 della CORTE D'APPELLO di
ROMA del 23/10/2013, depositata l'11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l'Avvocato (omissis) difensore dei ricorrenti che si
riporta ai motivi scritti;

udito l'Avvocato (omissis) difensore del controricorrente che si
riporta ai motivi scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., la
seguinte relazione:

"1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti principali lamentano che la sentenza impugnata non ha rilevato la mancata integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del conducente del veicolo responsabile del sinistro, . (omissis) :

1.1. Il motivo è manifestamente infondato, posto che nel giudizio promosso dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile unico litisconsorte necessario è il proprietario del veicolo (da ultimo, tra centinaia di sentenze conformi, Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 02/12/2014, Rv. 633597). Parte ricorrente si dilunga a discettare di "giustizia sostanziale" e di "iniquità" di tale principio, dimenticando che nulla le impediva di convenire in un autonomo giudizio il conducente responsabile. Imputi dunque a se stessa il non averlo fatto.

2. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano - tra l'altro - che la sentenza avrebbe violato l'art. 2054, comma 3, c.c., là dove ha ritenuto che la circolazione del veicolo BMW targato (omissis) avvenne proibente domino.

2.1. Il motivo è fondato.

Per risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, la circolazione proibente domino idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall'autoveicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l'uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibile dall'uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, inserimento dell'antifurto, ecc.).

In applicazione di tali principi, è divenuta ormai tralatizia la massima secondo cui per fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè proibente domino): e tale volontà contraria

deve desumersi da un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 14.7.2011 n. 15478; Cass., sez. III, 07-07-2006, n. 15521; Cass., sez. III, 01-08-2000, n. 10027; Cass., sez. III, 17-10-1994, n. 8461; Cass., 12-04-1990, n. 3138; Cass., 14-12-1989, n. 5601; Cass., 18-11-1987, n. 8495; Cass., 17-05-1982, n. 3038; Cass. 25.9.1979 n. 4945; Cass. 13.10.1975 n. 3299; Cass. 14.2.1975 n. 591; Cass. 13.12.1974 n. 4260; Cass. 15.11.1972 n. 3406; Cass. 29.10.1971 n. 3062; Cass. 30.1.1968 n. 300; Cass. 23.6.1964 n. 1635).

2.2. Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in facto che il proprietario del veicolo BMW ne custodiva le chiavi in luogo "noto ed accessibile", e si limitava ad esigere che l'uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione.

Ha, di conseguenza, concluso che l'ordine rivolto ai dipendenti di usare il veicolo solo previa autorizzazione del proprietario costituisse comportamento inteso a impedire la circolazione del veicolo.

Così decidendo, la Corte d'appello è dunque incorsa in un tipico "vizio di sussunzione", in quanto ha applicato l'art. 2054, comma 3, c.c., ad una fattispecie concreta da esso non contemplata.

L'esclusione della responsabilità del proprietario per i danni causati dalla circolazione del veicolo, infatti, per quanto detto esige secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'adozione di "misure concrete" volte ad impedire la circolazione, mentre nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto esclusa la responsabilità del proprietario in assenza di qualsiasi adozione di quelle misure.

3. Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale della (omissis) s.p.a..

4. *Si propone pertanto il rigetto del 1° motivo del ricorso principale; l'accoglimento del 2° motivo del ricorso principale; l'assorbimento del ricorso incidentale*".

2. I ricorrenti, la (omissis) s.p.a. e (omissis) hanno depositato memoria ex art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte tanto dai ricorrenti, quanto da (omissis), nelle rispettive memorie.

3.1. Nella propria memoria, i ricorrenti ribadiscono che la sentenza d'appello sarebbe viziata, per non avere il giudice di merito ordinato la chiamata in causa di (omissis), conducente del veicolo che causò il sinistro.

Sostengono che il vizio di cui si dolgono consiste non già nella violazione del principio della integrità del litisconsorzio necessario (in quanto riconoscono che nel giudizio promosso dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile il conducente non è un litisconsorte necessario), ma consisterebbe:

- (a) nell'avere sottratto al creditore-danneggiato un possibile coobbligato;
- (b) nell'avere violato il principio di economia processuale;
- (c) nell'avere fatto malgoverno della facoltà attribuitagli dalla legge di ordinare *ex officio* la chiamata in causa del terzo.

3.2. Tutte le suddette deduzioni sono manifestamente inammissibili.

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello prospettando due vizi: quello di violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.) e quello di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

L'errore che tuttavia lamentano è – nella loro prospettazione – processuale: l'aver, cioè, il giudice di merito omissso di ordinare la chiamata in causa del conducente responsabile.

Dunque va, in primo luogo, rilevato come nessun vizio di motivazione sia concepibile rispetto all'errore processuale, posto che quel vizio è ipotizzabile solo con riferimento ad accertamenti *in facto* compiuti dal giudice di merito.

3.3. Quanto al vizio di violazione di legge, la relativa censura è del pari inammissibile, posto che ordinare la chiamata in causa d'un terzo è potere rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, e come tale non sindacabile in sede di legittimità .

4. Non convincenti appaiono, altresì, le deduzioni svolte da (omissis) (omissis) nella propria memoria ex art. 380 *bis* c.p.c..

E' bene premettere come non sia compito di questa Corte stabilire se sia provato o meno che (omissis) abbia adottato misure idonee ad impedire la circolazione del proprio autoveicolo contro la propria volontà.

Compito di questa Corte è soltanto stabilire se la Corte d'appello abbia fatto corretta applicazione delle norme e dei principi che regolano la materia.

Corretta applicazione di tali regole, come già indicato nella relazione del consigliere relatore, non vi fu: la Corte d'appello ha infatti stabilito che le modalità attraverso cui si rendeva possibile l'uso della vettura "estrinsecassero la non volontà del (omissis) dell'uso del mezzo da parte del figlio".

E questo è un errore *in iure*, posto che il proprietario di un veicolo a motore per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2054, comma 3,

c.c. non può limitarsi a dimostrare una "volontà contraria" all'uso del mezzo, ma deve adottare misure concrete ed idonee a prevenire l'impiego del mezzo, anche abusivo, da parte di terzi.

Questo essendo l'errore di diritto commesso dalla sentenza impugnata, appaiono dunque irrilevanti le deduzioni svolte da (omissis) alle pp. 2-3 della propria memoria, in quanto in esse si discorre di una pura questione di fatto, ovvero se il modo in cui (omissis) custodiva le chiavi della vettura fosse o no sufficiente ad impedirne l'impiego da parte di terzi.

Questione, quest'ultima, che ovviamente dovrà essere risolta dal giudice di rinvio, previa applicazione del seguente principio di diritto:

Il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di avere adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impiego del mezzo, anche abusivamente, da parte di terzi.

5. La (omissis) s.p.a. nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c. lamenta l'omesso esame, nella relazione preliminare, del motivo di ricorso incidentale condizionato, col quale aveva invocato la cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non aveva esaminato la propria domanda di rivalsa (*recte*, regresso ex art. 1299 c.c.) nei confronti dell'assicurato.

Omissione tuttavia non vi fu, giacché la questione proposta dalla (omissis) resta assorbita dall'accoglimento del 2° motivo del ricorso principale.

Spetterà quindi al giudice del rinvio, una volta accertato se vi fu o meno circolazione *prohibente domino*, alla luce del principio di diritto

sopra esposto, stabilire se si a fondata la domanda di regresso proposta dall'assicuratore del responsabile.

5. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il 2° motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14.10.2015.

Depositata in Cancelleria

Oggi. 29 GEN. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Ornella Latorfa

Il Presidente

(Mario Finocchiaro)